

Publicato il 22/10/2018

N. 06128/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02577/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2577 del 2018, proposto da Ferdinando Masella, Luigi Leonardo, Pasquale Di Lauro, Roberto Izzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Vera Maria Ruggiero, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pietramelara (non costituito in giudizio);

per l'annullamento

previa sospensione

a) della Delibera di Consiglio Comunale di Pietramelara n. 9 del 31.3.2018, recante “approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2018- del bilancio pluriennale 2018-2020 con i relativi allegati ai sensi di legge”, inclusa la relazione revisionale e programmatica e inclusi tutti gli altri allegati alla predetta Delibera;

b) della Delibera di Giunta Comunale di Pietramelara n. 31 del 13.3.2018, recante lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, inclusi tutti gli allegati alla predetta Delibera;

c) per quanto di ragione, del parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area finanziaria e Affari generali, riportato nel testo della predetta delibera;

- d) per quanto di ragione, del parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area economica-finanziaria, riportato nel testo della predetta delibera;
- e) per quanto di ragione, del parere del revisore dei conti espresso in data 21.3.2008, con verbale n. 5, riportato nel testo della predetta delibera;
- f) di ogni altro atto anteriore, collegato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso spedito a notifica in data 30 maggio 2018 e depositato il successivo 26 giugno, i consiglieri di minoranza del Consiglio comunale di Pietramelara indicati in epigrafe hanno impugnato la delibera n. 9 del 31.3.2018, recante “*approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2018- del bilancio pluriennale 2018-2020 con i relativi allegati ai sensi di legge*”, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare.

Essi adducono in fatto di aver chiesto il rinvio della trattazione consiliare della delibera in questione, avendo rilevato che il Documento Unico di Programmazione fosse privo del documento denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» prescritto dalla normativa vigente, ma la loro istanza veniva respinta dalla maggioranza consiliare che poi approvava lo schema di bilancio con la delibera gravata.

I ricorrenti insorgono con il ricorso introduttivo del presente giudizio, prospettando i seguenti motivi di illegittimità.

I) Violazione di legge (art. 18-bis del d.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118; d.m. Interno del 22 dicembre 2015; Allegato 4/1, punto 4.2, lett. F) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; art. 14, comma 8, regolamento comunale di Contabilità del comune di Pietramelara, di cui alla Delibera del consiglio comunale n. 20 del 22.12.2016).

L'art. 18-bis del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, prevede che gli enti adottino un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio; il comma 3 del citato art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011,

prescrive che: “...*Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il “Piano” di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio...*”.

Nonostante tali previsioni il piano in questione non è stato allegato allo schema di bilancio e i consiglieri non hanno potuto prenderne visione, in assunta violazione del regolamento comunale (art. 14, co. 8) che obbliga al deposito di tutti gli allegati almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’approvazione del bilancio.

II) Violazione di legge (art. 170 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 49 d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 239 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 13, comma 8, Regolamento comunale di contabilità del Comune di Pietramelara, di cui alla delibera del consiglio comunale n. 20 del 22.12.2016).

L’art. 170, comma 7, del T.U.E.L. prevede testualmente che “...*nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione...*”.

L’art. 13, comma 3, del Regolamento di contabilità di Pietramelara prescrive che “...*le proposte di deliberazioni non coerenti con il documento unico di programmazione sono dichiarate inammissibili o improcedibili*”.

Già prima della gravata Delibera di C.C. n. 9 del 31.3.2018 di approvazione del bilancio, con nota acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 1693 del 30.3.2018 i ricorrenti hanno avanzato appositi rilievi, lamentando una pretesa incoerenza di alcune previsioni dell’appena citata Delibera con il Documento Unico di Programmazione.

Ne conseguirebbe che proprio la mancanza del documento in questione avrebbe cagionato un pregiudizio concreto al principio di coerenza.

Il Comune di Pietramelara non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 12 settembre 2018, al termine della discussione, il Collegio ha dato avviso alle parti, che non si sono opposte, della possibilità che il giudizio fosse definito con sentenza in forma semplificata e all’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il primo motivo i consiglieri esponenti eccepiscono l’illegittimità della delibera perché assunta senza aver prima consentito ai votanti di prendere cognizione del DUP completo di tutti gli allegati tra cui il ridetto Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il motivo, avente carattere assorbente, è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

L’art. 18-bis d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli enti locali allegano il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.

Il d.m. Interno 22 dicembre 2015, emanato allo scopo di fornire gli schemi unitari per la redazione del piano, specifica che, a partire dall'esercizio 2016 gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.

Tale disposizione dispone in particolare che: <<“...1. Gli enti locali adottano il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento ai bilanci di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione. (...) 3. Gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo. 4. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale. 5. Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall'esercizio 2016...>>.

Dunque, se il piano deve essere allegato al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, ne deve seguire tutto l'iter, dal deposito del progetto sino all'approvazione.

Peraltro il punto 4.2., lett. d) dell'allegato 4/1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, reca il principio contabile secondo cui +.

Ne consegue che se il piano degli indicatori è uno strumento per rendere comparabili, agli occhi della generalità dei consociati, i bilanci degli Enti locali, mercé la sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente, a maggior ragione tale strumento deve essere messo a disposizione dei consiglieri comunali, chiamati a dare o negare approvazione al bilancio reso comparabile proprio dal piano degli indicatori.

Pertanto, il Piano di cui si discute avrebbe dovuto essere depositato insieme al progetto di bilancio preventivo.

Nè, al contrario, può sostenersi che tale Piano debba essere allegato solo dopo l'approvazione del bilancio cui è accessorio, allo scopo di tener conto di eventuali emendamenti. Al contrario, gli emendamenti al bilancio eventualmente approvati si riverbereranno anche in una modifica del Piano (cfr. TAR Calabria, sez. I, 20 luglio 2017, n. 1156).

In mancanza, la delibera (e solo essa) di approvazione del bilancio deve essere annullata.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e l'Amministrazione deve essere condannata, secondo l'ordinaria regola, alla rifusione delle spese processuali da liquidarsi nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera di approvazione dello schema di bilancio.

Condanna l'amministrazione comunale al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maurizio Santise, Primo Referendario

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO